



Schola Europaea

CONTRATTO QUADRO PER I SERVIZI

RIFERIMENTO: N. BSGEE 2022-017

1. [Denominazione della scuola] [(«sigla»)] («l'amministrazione aggiudicatrice»), avente l'indirizzo della propria sede principale in [Indirizzo ufficiale completo], rappresentata legalmente dal proprio ordinatore [nome personale, cognome, carica, dipartimento dell'ordinatore],

da un lato e

2. [Denominazione ufficiale completa]

[Forma giuridica ufficiale]

[Numero d'iscrizione legale o numero della carta d'identità o del passaporto]

[Indirizzo ufficiale completo]

[Numero di partita IVA]

[nominato quale capo del gruppo dai membri del gruppo che ha presentato l'offerta congiunta]

[Con riferimento alle offerte congiunte, ripetere tali dati per un numero di volte pari a quello degli appaltatori e proseguire la numerazione]

[(collegialmente «l'appaltatore»)], rappresentato ai fini della sottoscrizione del presente contratto quadro da [nome personale, cognome, carica del rappresentante legale e ragione sociale della società nel caso di un'offerta congiunta],

dall'altro lato,

HANNO ACCONSENTITO

alle **condizioni speciali**, alle **condizioni generali per i contratti quadro** per i servizi ed agli allegati a seguire:

Allegato I – Capitolato d'appalto (n. di riferimento **N. BSGEE 2022-017**)

Allegato II – Offerta dell'appaltatore [n. di riferimento (completo) del (inserire la data)]

ALLEGATO III - Accordo in materia di protezione dei dati

che costituiscono parte integrante del presente contratto quadro (il «CQ»).

Il presente CQ espone:

1. la procedura mediante la quale l'amministrazione aggiudicatrice può ordinare servizi all'appaltatore;
2. le disposizioni che si applicano a qualsiasi contratto specifico che l'amministrazione aggiudicatrice e l'appaltatore possano stipulare nel quadro del presente CQ e
3. gli obblighi delle parti nel corso della durata del presente CQ e dopo di essa.

Tutti i documenti che l'appaltatore emette (accordi con l'utente finale, termini e condizioni generali ecc.), ad eccezione della sua offerta, si ritengono inapplicabili salva esplicita menzione nelle condizioni speciali del presente CQ. In tutte le circostanze, nel caso sussista una contraddizione fra il presente CQ ed i documenti che l'appaltatore emette, prevale il presente CQ, a prescindere da qualsiasi disposizione contraria dei documenti dell'appaltatore.

INDICE

N.B.: dopo le opzioni per la compilazione, aggiornare il presente indice cliccando con il pulsante destro del mouse e selezionando «Aggiorna campo» ('update field'), poi «Aggiorna intero sommario» ('Update entire table')

CONTRATTO QUADRO PER I SERVIZI	1
INDICE	3
I. CONDIZIONI SPECIALI	5
I.1. Ordine di priorità delle disposizioni.....	5
I.2. Oggetto	5
I.3. Entrata in vigore e durata del CQ	5
I.4. Nomina dell'appaltatore ed attuazione del CQ.....	6
I.5. Prezzi	6
I.6. Regime di pagamento	7
I.7. Conto bancario.....	8
I.8. Recapiti per le comunicazioni	8
I.9. Trattamento dei dati personali	11
I.10. Sfruttamento dei risultati del CQ	11
I.11. Cessazione ad opera di una o dell'altra parte	12
I.12. Diritto applicabile e composizione delle controversie	12
I.13. CQ interscolastico.....	12
I.14. Altre condizioni speciali.....	13
<u>II. CONDIZIONI GENERALI DEL CONTRATTO QUADRO DI SERVIZI</u>	14
<u>II.1. Definizioni</u>	14
<u>II.2. Ruoli e responsabilità in caso di offerta congiunta</u>	16
<u>II.3. Scindibilità</u>	16
<u>II.4. Prestazione di servizi</u>	16
<u>II.5. Comunicazioni tra le parti</u>	17
<u>II.6. Responsabilità</u>	18
<u>II.7. Conflitto d'interessi e interessi professionali confliggenti</u>	19
<u>II.8. Riservatezza</u>	19
<u>II.9. Trattamento dei dati personali</u>	20
<u>II.10. Subappalto</u>	20
<u>II.11. Modifiche</u>	20
<u>II.12. Cessione</u>	21
<u>II.13. Diritti di proprietà intellettuale</u>	21
<u>II.14. Forza maggiore</u>	25
<u>II.15. Risarcimento del danno</u>	26

<u>II.16. Riduzione dei prezzi</u>	27
<u>II.17. Sospensione dell'attuazione del CQ</u>	27
<u>II.18. Risoluzione del CQ</u>	28
<u>II.19. Fatture, imposta sul valore aggiunto</u>	30
<u>II.20. Revisione dei prezzi</u>	31
<u>II.21. Pagamenti e garanzie</u>	32
<u>II.22. Rimborsi</u>	34
<u>II.23. Recupero</u>	35
<u>II.24. Controlli e verifiche contabili</u>	36

III. ALLEGATO III: ACCORDO IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI

I. CONDIZIONI SPECIALI

I.1. ORDINE DI PRIORITÀ DELLE DISPOSIZIONI

Se sussiste un qualsiasi conflitto fra disposizioni differenti del presente CQ, si devono applicare le norme a seguire:

- (a) le disposizioni esposte nelle condizioni speciali hanno la priorità rispetto a quelle delle altre parti del CQ.
- (b) Le disposizioni esposte nelle condizioni generali hanno la priorità rispetto a quelle del *modulo d'ordine* e del contratto specifico.
- (c) Le disposizioni esposte nel *modulo d'ordine* e nel contratto specifico hanno la priorità rispetto a quelle degli altri allegati.
- (d) Le disposizioni esposte nel capitolato d'appalto (allegato I) hanno la priorità rispetto a quelle dell'offerta.
- (e) Le disposizioni esposte nel CQ hanno la priorità rispetto a quelle dei contratti specifici.
- (f) [Le disposizioni esposte nei contratti specifici hanno la priorità rispetto a quelle delle richieste di servizi.

Qualsiasi riferimento ai contratti specifici si applica altresì ai moduli d'ordine.

I.2. OGGETTO

Oggetto del CQ è la fornitura dell'organizzazione di gite scolastiche sostenibili per le diverse Scuole europee site nell'UE, tenendo conto nel contempo degli aspetti dello sviluppo sostenibile.

I.3. ENTRATA IN VIGORE E DURATA DEL CQ

I.3.1 Il CQ entra in vigore alla data in cui lo sottoscrive l'ultima parte

I.3.2 *L'attuazione del CQ* non può iniziare prima dell'entrata in vigore dello stesso.

I.3.3 Il CQ si stipula per un periodo di 12 mesi con decorrenza dalla data d'entrata in vigore del CQ stesso.

I.3.4 Le parti devono sottoscrivere qualsiasi contratto specifico prima della scadenza del CQ.

Il CQ continua ad applicarsi ai predetti contratti specifici dopo la sua scadenza. I servizi inerenti ai predetti contratti specifici si devono eseguire entro e non oltre i sei mesi successivi alla scadenza del CQ.

I.3.5 Rinnovo del CQ

Il CQ si rinnova in automatico 3 volte della durata di 12 mesi ciascuna, salvo che una delle parti riceva una *notifica formale* in senso contrario almeno tre mesi precedentemente al termine della durata in corso. Il rinnovo non modifica né posticipa alcun obbligo in essere.

I.4. NOMINA DELL'APPALTATORE ED ATTUAZIONE DEL CQ

I.4.1. Nomina dell'appaltatore

L'amministrazione aggiudicatrice nomina l'appaltatore per un singolo CQ.

I.4.2. Periodo della prestazione dei servizi

Il periodo della prestazione dei servizi inizia a decorrere dalla data in cui l'ultima parte sottoscrive il contratto specifico.

I.4.3. Attuazione del singolo CQ

L'amministrazione aggiudicatrice ordina i servizi trasmettendo all'appaltatore un contratto specifico per posta elettronica.

Entro 5 giorni lavorativi, l'appaltatore deve:

- ritrasmettere all'amministrazione aggiudicatrice il contratto specifico, debitamente sottoscritto e datato, per posta elettronica oppure
- trasmettere una spiegazione del motivo per cui non può accettare l'ordine.

Se l'appaltatore rifiuta ripetutamente la sottoscrizione dei contratti specifici o tralascia ripetutamente di ritrasmetterli in tempo utile, si può considerare l'appaltatore inadempiente ai propri obblighi ai sensi del presente CQ quali esposti all'articolo II.18.1, lettera c).

I.5. PREZZI

I.5.1. Importo massimo del CQ e prezzi massimi

L'importo massimo che copre tutti gli acquisti ai sensi del presente CQ, ad inclusione di tutti i rinnovi, è di 29.500.000,00 (ventinove milioni e cinquecentomila) EUR. Quanto sopra, tuttavia, non obbliga l'amministrazione aggiudicatrice ad acquistare in misura pari all'importo massimo.

I.5.2. Indice di revisione dei prezzi

La revisione dei prezzi si determina con la formula esposta all'articolo II.20 ed utilizzando l'andamento degli indici dei prezzi al consumo armonizzati (IPCA) nell'area dell'euro pubblicato su <http://ec.europa.eu/eurostat/web/hicp/data/database> sotto la voce HICP (2015 = 100) - monthly data (index) (prc_hicp_midx).] [IPCA (2015 = 100) - dati mensili (indice) (prc_hicp_midx).]

I.5.3. Rimborso delle spese

Al presente CQ non è applicabile il rimborso delle spese

I.6. REGIME DI PAGAMENTO

I.6.1. Prefinanziamento

In seguito alla sottoscrizione del contratto specifico/dell'ordine d'acquisto ad opera dell'ultima parte e alla ricezione dello stesso ad opera dell'amministrazione aggiudicatrice, l'appaltatore (o il capogruppo, nel caso di un'offerta congiunta) può richiedere un prefinanziamento pari al 100% del prezzo di cui al contratto specifico/all'ordine d'acquisto del caso. L'appaltatore (o il capogruppo, nel caso di un'offerta congiunta) deve trasmettere per posta elettronica all'amministrazione aggiudicatrice una fattura per il prefinanziamento.

Primo ordine d'acquisto e prima fattura

La Scuola emette un primo ordine d'acquisto per il soggiorno. L'Agenzia deve confermare l'ordine entro 5 giorni. Si eseguirà un primo pagamento del 50% della somma dietro ricevimento di una prima fattura.

Secondo ordine d'acquisto e seconda fattura

La Scuola emette un secondo ordine d'acquisto per il soggiorno e si eseguirà un secondo pagamento del 50% della somma dietro ricevimento di una seconda fattura.

I.6.2. Pagamento intermedio

Al presente contratto non è applicabile il pagamento intermedio.

I.6.3. Pagamento del saldo (a saldo)

NA

I.6.4. Garanzia di buona esecuzione

Al presente CQ non è applicabile la garanzia di buona esecuzione.

I.6.5. Ritenuta a garanzia

Al presente CQ non è applicabile la ritenuta a garanzia.

I.6.6. Fatturazione

L'applicazione dell'IVA o l'esenzione dall'IVA soggiace alla legislazione nazionale ed è diversa in ogni Stato membro.

L'appaltatore (o l'appaltatore capofila, nel caso di un'offerta congiunta) presenta le fatture per posta elettronica all'indirizzo [casella di posta elettronica condivisa (funzionale) da indicarsi], di preferenza in formato PDF.

I.7. CONTO BANCARIO

I pagamenti si devono effettuare sul conto bancario dell'appaltatore (o del capogruppo, nel caso di un'offerta congiunta) denominato in [euro] [*inserire la valuta locale nel caso in cui il Paese di ricezione non consenta operazioni in EUR.*], che è identificato come segue:

Denominazione della banca:

Indirizzo completo della succursale:

Denominazione esatta del titolare del conto:

Numero del conto completo, comprensivo dei codici della banca:

Codice IBAN:

I.8. RECAPITI PER LE COMUNICAZIONI

Ai fini del presente CQ, le comunicazioni si devono trasmettere ai seguenti indirizzi:

Amministrazione aggiudicatrice:

[Punto/referente] di contatto delle Scuole europee

Sigla	[Punto/referente] di contatto	Nome ed indirizzo	Posta elettronica
ESBerg	Direttore aggiunto delle finanze e dell'amministrazione	Scuola europea di Bergen (Paesi Bassi) Molenweidjtje 5 – 1862 BC Bergen SH	BER-DEPUTY-DIRECTOR-FINANCE-AND-ADMINISTRATION@eursc.eu
ESB1	Direttore aggiunto delle finanze e dell'amministrazione	Scuola europea di Bruxelles 1 – Uccle e Berkendael (Belgio) 2 sedi: - 46, avenue du Vert Chasseur - 1180 Bruxelles	UCC-DEPUTY-DIRECTOR-FINANCE-AND-ADMINISTRATION@eursc.eu

		- Rue de Berkendael 70 - 1190 Forest	
ESB2	Direttore aggiunto delle finanze e dell'amministrazione	Scuola europea di Bruxelles 2 – Woluwe (Belgio) - Avenue Oscar Jaspers 75, 1200 Bruxelles - Avenue du Bourget 30, 1130 Haren	WOL-DEPUTY-DIRECTOR-FINANCE-AND-ADMINISTRATION@eursc.eu
ESB3	Direttore aggiunto delle finanze e dell'amministrazione	Scuola europea di Bruxelles 3 – Ixelles (Belgio) Boulevard du Triomphe, 135 - 1050 Bruxelles	IXL-DEPUTY-DIRECTOR-FINANCE-AND-ADMINISTRATION@eursc.eu
ESB4	Direttore aggiunto delle finanze e dell'amministrazione	Scuola europea di Bruxelles 4 – Laeken (Belgio) Drève Sainte-Anne 86, 1020 Bruxelles	LAE-DEPUTY-DIRECTOR-FINANCE-AND-ADMINISTRATION@eursc.eu
ESMol	Direttore aggiunto delle finanze e dell'amministrazione	Scuola europea di Mol (Belgio) Europawijk 100 - 2400 Mol	MOL-DEPUTY-DIRECTOR-FINANCE-AND-ADMINISTRATION@eursc.eu
ESL1	Direttore aggiunto delle finanze e dell'amministrazione	Scuola europea di Lussemburgo (Lussemburgo) 23 Boulevard Konrad Adenauer - L-1115 Lussemburgo	LUX-DEPUTY-DIRECTOR-FINANCE-AND-ADMINISTRATION@eursc.eu
ESL2	Direttore aggiunto delle finanze e dell'amministrazione	Scuola europea di Mamer (Lussemburgo) 6, rue Gaston Thorn L-8268 Bertrange	MAM-DEPUTY-DIRECTOR-FINANCE-AND-ADMINISTRATION@eursc.eu
USGSE	Unità per gli appalti (stazione appaltante)	Ufficio del Segretario Generale delle Scuole europee Rue de la Science, 23 – Bruxelles	OSG-PROCUREMENT@eursc.eu
ALI	Direttore aggiunto delle finanze e dell'amministrazione	Scuola europea di Alicante (Spagna) Avda. Locutor Vicente Hipólito s/n E-03540 Alicante	ALI-DEPUTY-DIRECTOR-FINANCE-AND-ADMINISTRATION@eursc.eu

FRA	Direttore aggiunto delle finanze e dell'amministrazione	Scuola europea di Francoforte (Germania) Praunheimer Weg 126 D-60439 Francoforte sul Meno	FRA-DEPUTY-DIRECTOR-FINANCE-AND-ADMINISTRATION@eursc.eu
KAR	Direttore aggiunto delle finanze e dell'amministrazione	Scuola europea di Karlsruhe (Germania) Albert-Schweitzer-Straße 1 76139 Karlsruhe	KAR-DEPUTY-DIRECTOR-FINANCE-AND-ADMINISTRATION@eursc.eu
MUN	Direttore aggiunto delle finanze e dell'amministrazione	Scuola europea di Monaco di Baviera (Germania) Elise-Aulinger-Straße 21 81739 Monaco di Baviera	MUN-DEPUTY-DIRECTOR-FINANCE-AND-ADMINISTRATION@eursc.eu
VAR	Direttore aggiunto delle finanze e dell'amministrazione	Scuola europea di Varese (Italia) Via Montello, 118 21100 Varese	VAR-DEPUTY-DIRECTOR-FINANCE-AND-ADMINISTRATION@eursc.eu

Appaltatore (o capogruppo, nel caso di un'offerta congiunta):

[*Denominazione completa*]

[*Carica* (funzione)]

[*Ragione sociale della società*]

[*Indirizzo ufficiale completo*]

Posta elettronica: [*completa*]

In deroga al presente articolo, nei contratti specifici si possono fornire recapiti di contatto diversi per l'amministrazione aggiudicatrice o per l'appaltatore.

I.9. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I.9.1 Trattamento dei dati personali ad opera dell'amministrazione aggiudicatrice

Ai fini dell'articolo II.9.1, il Direttore della Scuola rappresenta il titolare del trattamento a nome delle Scuole europee

I.9.2 Trattamento dei dati personali ad opera dell'appaltatore

Ai fini dell'articolo II.9.2,

- (a) la fornitura di gite scolastiche sostenibili per le Scuole europee rappresenta l'oggetto e la finalità del trattamento dei dati personali ad opera dell'appaltatore;
- (b) La localizzazione dei dati personali trattati dall'appaltatore e l'accesso ad essi rispettano quanto segue:
 - i. i dati personali si trattano soltanto all'interno del territorio dell'Unione europea e dello Spazio economico europeo: inoltre, non abbandoneranno tale territorio;
 - ii. i dati si conservano soltanto in centri di elaborazione dati siti all'interno del territorio dell'Unione europea e dello Spazio economico europeo;
 - iii. non si conferisce l'accesso a tali dati al di fuori dell'Unione europea e dello Spazio economico europeo;
 - iv. l'appaltatore non può cambiare la sede del trattamento dei dati senza la previa autorizzazione scritta dell'amministrazione aggiudicatrice;
 - v. qualsiasi trasferimento di dati personali nel quadro del CQ verso Paesi terzi od organizzazioni internazionali rispetta in toto i requisiti stabiliti nel regolamento (UE) 2016/679¹

I.10. SFRUTTAMENTO DEI RISULTATI DEL CQ

La clausola in oggetto non è applicabile al presente CQ.

I.10.1. Elenco particolareggiato dei metodi di sfruttamento dei risultati

NA

I.10.2. Licenza o trasferimento dei diritti preesistenti

NA

¹ Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (GU L 119 del 04.05.2016, pagg. da 1 a 88 <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A32016R0679>)

I.10.3. Fornitura dell'elenco dei diritti preesistenti e delle prove documentali

I.11. CESSAZIONE AD OPERA DI UNA O DELL'ALTRA PARTE

Sia l'una che l'altra parte può cessare il CQ e/o il CQ ed i contratti specifici trasmettendo una *notifica formale* all'altra parte con un preavviso scritto di sei mesi.

Se si cessa il CQ o un contratto specifico:

- (a) nessuna delle parti ha diritto ad un risarcimento;
- (b) l'appaltatore ha diritto al pagamento dei soli servizi prestati prima che la rescissione produca effetto.

Si applicano il secondo, il terzo ed il quarto paragrafo dell'articolo II.18.4.

I.12. DIRITTO APPLICABILE E COMPOSIZIONE DELLE CONTROVERSIE

I.12.1 Il contratto è disciplinato:

- a. dalla Convenzione di Lussemburgo recante statuto delle Scuole europee del 21 giugno 1994;
- b. dal diritto dei trattati internazionaliderivato dalla Convenzione di Lussemburgo recante statuto delle Scuole europee del 21 giugno 1994 e, in special modo, dal Regolamento finanziario delle Scuole europee;
- c. dal regolamento 2018/1046 applicabile al bilancio generale dell'Unione;

In via alternativa, il CQ è disciplinato dal diritto dell'Unione europea e, in ulteriore via sussidiaria ed alternativa, dal diritto dello Stato membro nel quale ha sede l'amministrazione aggiudicatrice.

I.12.2 Gli organi giudiziari della giurisdizione della città in cui è occupato l'ordinatore responsabile hanno l'esclusiva competenza giurisdizionale su qualsiasi controversia relativa all'interpretazione, all'applicazione o alla validità del CQ.

I.13. CQ INTERSCOLATICO

I.13.1 Il presente CQ ha carattere interscolastico. L'amministrazione aggiudicatrice capofila agisce per conto proprio e per conto degli organismi elencati al titolo del CQ quali amministrazioni aggiudicatrici che hanno investito di procura l'amministrazione aggiudicatrice capofila anteriormente alla sottoscrizione del CQ. L'amministrazione aggiudicatrice capofila sottoscrive il CQ e qualsiasi modifica per conto proprio e per conto di tutte le altre amministrazioni aggiudicatrici.

I.13.2 Ciascun'amministrazione aggiudicatrice ha la responsabilità dei singoli contratti specifici che aggiudica.

I.13.3 Se l'appaltatore ha un reclamo circa la stipula, l'esecuzione o la cessazione di un contratto specifico, l'appaltatore resta vincolato dai propri obblighi ai sensi del CQ e di altri contratti specifici.

I.14. ALTRE CONDIZIONI SPECIALI

NA

FIRME

Per l'appaltatore,

[Ragione sociale della società/ nome personale/ cognome/ posizione]

Firma: _____

Fatto a [luogo], il [data]

Per l'amministrazione aggiudicatrice,

[nome personale/ cognome/ posizione]

Firma: _____

Fatto a [luogo], il [data]

In duplice copia in lingua inglese.

II. CONDIZIONI GENERALI DEL CONTRATTO QUADRO DI SERVIZI

II.1. DEFINIZIONI

Ai fini del presente CQ, si applicano le seguenti definizioni (dei termini indicati in *corsivo* nel testo):

«**back office**»: il o i sistemi interni utilizzati dalle parti per elaborare le fatture elettroniche;

«**violazione di obblighi**»: l'inadempimento di uno o più obblighi contrattuali da parte del contraente.

«**informazioni o documenti riservati**»: qualsiasi informazione o documento che una parte riceve dall'altra o cui una delle parti ha accesso nel contesto dell'*attuazione del CQ*, che una delle parti ha qualificato per iscritto come riservata. Fra le informazioni e i documenti riservati non rientrano le informazioni pubblicamente disponibili;

«**conflitto d'interessi**»: situazione in cui l'imparziale e obiettiva *attuazione del CQ* da parte del contraente è compromessa da motivi inerenti a legami familiari o affettivi, affinità politiche o nazionali, interessi economici, ogni altro interesse personale diretto o indiretto od ogni altra comunanza di interessi con l'amministrazione aggiudicatrice o con terzi in relazione all'oggetto del CQ;

«**autore**»: ogni persona fisica che contribuisce alla realizzazione del *risultato*;

«**forza maggiore**»: qualsiasi situazione o evento imprevedibile ed eccezionale, indipendente dalla volontà delle parti, che impedisca a una di esse di adempiere a uno o più degli obblighi derivanti dal CQ. Tale situazione o evento non deve essere attribuibile a colpa o negligenza di una delle parti o di un subappaltatore e deve risultare inevitabile nonostante la diligenza degli interessati. Non si possono far valere come casi di *forza maggiore* e il mancato ricevimento di un servizio, difetti delle attrezzature o dei materiali o ritardi nella loro messa a disposizione, vertenze di lavoro, scioperi o difficoltà finanziarie, a meno che non siano conseguenza diretta di un comprovato caso di *forza maggiore*;

«**notifica formale**» (o «notificare formalmente»): forma di comunicazione scritta tra le parti per posta o posta elettronica, che fornisce al mittente la prova inconfutabile che il messaggio è stato consegnato al destinatario specificato;

«**frode**»: atto o omissione commesso allo scopo di procurare all'autore o a un terzo un guadagno illecito causando un danno agli interessi finanziari delle Scuole europee, e relativo: i) all'uso o alla presentazione di dichiarazioni o documenti falsi, inesatti o incompleti, che hanno per effetto l'appropriazione indebita o la ritenzione illecita di fondi o beni provenienti dal bilancio delle Scuole europee, ii) alla mancata comunicazione di informazioni in violazione di un obbligo specifico avente lo stesso effetto, o iii) alla distrazione di tali fondi o beni per fini diversi da quelli per i quali erano stati inizialmente concessi, che leda gli interessi delle Scuole europee;

«**grave illecito professionale**»: la violazione delle disposizioni legislative o dei regolamenti applicabili o delle norme deontologiche della professione cui appartiene un contraente o una persona collegata, compresi i comportamenti che danno luogo a sfruttamento o abuso sessuale o di altro tipo, o qualsiasi condotta illecita da parte del contraente o di una persona collegata che

incida sulla sua credibilità professionale, qualora tali comportamenti denotino un intento doloso o una negligenza grave;

«attuazione del CQ»: l'acquisto dei servizi previsti nel CQ mediante la sottoscrizione e l'*esecuzione di contratti specifici*;

«irregolarità»: qualsiasi violazione di una norma giuridica derivante da un atto o un'omissione di un operatore economico che abbia o possa avere come conseguenza un pregiudizio per il bilancio delle Scuole europee;

«notifica» (o «notificare»): forma di comunicazione tra le parti per iscritto, anche per via elettronica;

«buono d'ordine»: forma semplificata di contratto specifico con cui l'amministrazione aggiudicatrice ordina servizi nell'ambito del CQ;

«esecuzione di un contratto specifico»: l'esecuzione delle attività e la prestazione da parte del contraente dei servizi acquistati dall'amministrazione aggiudicatrice;

«personale»: i dipendenti diretti o indiretti del contraente, o che hanno stipulato un contratto con quest'ultimo, al fine dell'attuazione del CQ;

«materiale preesistente»: qualsiasi materiale, documento, tecnologia o know-how esistente prima della sua utilizzazione da parte del contraente per la produzione di un *risultato* nel contesto dell'*attuazione del CQ*;

«diritto preesistente»: qualsiasi diritto di proprietà industriale e intellettuale su un *materiale preesistente*; può trattarsi di un diritto di proprietà, di un diritto di licenza e/o di un diritto di utilizzo appartenente al contraente, all'*autore*, all'amministrazione aggiudicatrice nonché a qualsiasi terzo;

«interessi professionali confliggenti»: la situazione in cui le attività professionali precedenti o attuali del contraente pregiudicano la sua capacità di attuare il CQ o di eseguire un contratto specifico con un adeguato livello di qualità;

«persona collegata»: qualsiasi persona fisica o giuridica che è membro dell'organo di amministrazione, di direzione o di vigilanza del contraente o che ha poteri di rappresentanza, di decisione o di controllo nei confronti di tale contraente;

«richiesta di servizi»: documento prodotto dall'amministrazione aggiudicatrice che chiede ai contraenti nell'ambito di un CQ multiplo con riapertura del confronto competitivo di presentare un'offerta specifica di servizi i cui termini non sono interamente definiti nel CQ;

«risultato»: qualsiasi risultato atteso dall'*attuazione del CQ*, indipendentemente dalla sua forma o natura. Un *risultato* può essere definito nel presente CQ anche come un elemento da fornire. Un *risultato* può includere, oltre al materiale di nuova creazione prodotto specificamente per l'amministrazione aggiudicatrice dal contraente o su sua richiesta, anche *materiale preesistente*;

«contratto specifico»: un contratto che attua il CQ e specifica i dettagli di un servizio da fornire;

II.2. RUOLI E RESPONSABILITÀ IN CASO DI OFFERTA CONGIUNTA

In caso di offerta congiunta presentata da un raggruppamento di operatori economici, e se il raggruppamento non ha personalità giuridica o capacità giuridica, un membro del raggruppamento è nominato capofila.

II.3. SCINDIBILITÀ

Ogni disposizione del presente CQ è scindibile e distinta dalle altre. Se una disposizione è o diventa illegale, nulla o inapplicabile in qualsivoglia misura, deve essere scissa dal resto del CQ. Ciò non pregiudica la legalità, validità o applicabilità delle altre disposizioni del CQ, che restano pienamente in vigore ed efficaci. La disposizione illegale, nulla o inapplicabile deve essere sostituita da una disposizione legale, valida e applicabile il più possibile corrispondente alla reale intenzione delle parti sottesa alla disposizione illegale, nulla o inapplicabile. La sostituzione di siffatta disposizione deve essere effettuata conformemente all'articolo II.11. Il CQ deve essere interpretato come se avesse contenuto la disposizione sostitutiva fin dalla sua entrata in vigore.

II.4. PRESTAZIONE DI SERVIZI

II.4.1 La firma del CQ non è garanzia di acquisto effettivo. L'amministrazione aggiudicatrice è vincolata soltanto dai contratti specifici che attuano il CQ.

II.4.2 Il contraente deve prestare servizi rispondenti a elevati standard qualitativi, conformemente allo stato dell'arte nel settore e alle disposizioni del presente CQ, in particolare il capitolato d'onori e i termini della sua offerta. Qualora le Scuole europee abbiano il diritto di apportare modifiche ai *risultati*, questi ultimi devono essere consegnati in un formato e corredati dalle informazioni necessarie che consentano effettivamente di apportare agevolmente tali modifiche.

II.4.3 Il contraente deve rispettare le prescrizioni minime stabilite dal capitolato d'onori. Ciò include il rispetto degli obblighi applicabili in materia di diritto ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dal diritto dell'Unione, dal diritto nazionale e dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali in materia di diritto ambientale, sociale e del lavoro elencate nell'allegato X della direttiva 2014/24/UE², nonché il rispetto degli obblighi in materia di protezione dei dati a norma del regolamento (UE) 2016/679³.

II.4.4 Il contraente deve ottenere tutti i permessi o licenze necessari nello Stato in cui devono essere prestati i servizi.

II.4.5 Salvo diversa indicazione, tutti i periodi indicati nel CQ sono calcolati in giorni di calendario.

II.4.6 Il contraente non deve presentarsi come rappresentante dell'amministrazione aggiudicatrice e deve informare i terzi di non essere membro del personale delle Scuole europee.

² GU L 94 del 28.3.2014, pag. 65.

³ Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE, GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1, https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.119.01.0001.01.ITA

II.4.7 Il contraente è responsabile del *personale* che esegue i servizi ed esercita la propria autorità sul proprio *personale* senza interferenze da parte dell'amministrazione aggiudicatrice. Il contraente deve informare il suo *personale* di quanto segue:

- (a) che non può accettare istruzioni dirette dell'amministrazione aggiudicatrice; e
- (b) che la sua partecipazione alla fornitura dei servizi non comporta l'instaurazione né di un rapporto di lavoro né di un rapporto contrattuale con l'amministrazione aggiudicatrice.

II.4.8 Il contraente deve garantire che il *personale* che attua il CQ e l'eventuale futuro personale di sostituzione possenga l'esperienza e le qualifiche professionali necessarie per prestare i servizi, che verranno valutate sulla base dei criteri di selezione stabiliti nel capitolato d'oneri.

II.4.9 Su richiesta motivata dell'amministrazione aggiudicatrice, il contraente deve sostituire ogni membro del *personale* che:

- (a) non possenga l'esperienza e/o le competenze necessarie per prestare i servizi; oppure
- (b) abbia causato problemi nei locali dell'amministrazione aggiudicatrice.

Il contraente si assume il costo di sostituzione del proprio *personale* ed è responsabile di ogni ritardo nella prestazione dei servizi dovuto alla sostituzione del *personale*.

II.4.10 Il contraente deve prendere nota e informare l'amministrazione aggiudicatrice di qualsiasi problema che incide sulla sua capacità di prestare i servizi. La relazione deve descrivere il problema, indicare la data in cui si è manifestato e le azioni intraprese dal contraente per risolverlo.

II.4.11 Il contraente deve informare immediatamente l'amministrazione aggiudicatrice di qualsiasi cambiamento nelle situazioni di esclusione dichiarate, a norma dell'articolo 137, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/1046.

II.5. COMUNICAZIONI TRA LE PARTI

II.5.1. Forma e mezzi di comunicazione

Ogni comunicazione di informazioni, avvisi e documenti nell'ambito del CQ deve:

- (a) essere redatta per iscritto, su carta o in formato elettronico, nella lingua del contratto;
- (b) recare il numero del CQ e, se del caso, il numero del contratto specifico;
- (c) essere redatta secondo le procedure di comunicazione di cui all'articolo I.8; nonché
- (d) essere inviata per posta o per posta elettronica.

Se una parte chiede la conferma scritta di un messaggio di posta elettronica entro un termine ragionevole, l'altra parte deve fornire quanto prima possibile la versione cartacea firmata della comunicazione originale.

Le parti convengono che ogni comunicazione effettuata tramite posta elettronica ha pieno valore giuridico ed è ammessa come prova in giudizio.

II.5.2. Data delle comunicazioni per posta e posta elettronica

Ogni comunicazione è considerata effettuata alla data in cui è ricevuta dalla parte ricevente, salvo qualora il presente CQ rimandi alla data di invio della comunicazione.

La posta elettronica si considera ricevuta dalla parte ricevente alla data di invio del messaggio di posta elettronica, purché questo sia inviato all'indirizzo di posta elettronica indicato all'articolo I.8. Il mittente deve essere in grado di fornire prova della data di invio. Qualora il mittente riceva un messaggio di mancato recapito, deve provvedere con ogni mezzo affinché l'altra parte riceva effettivamente la comunicazione per posta elettronica o per posta.

La corrispondenza inviata all'amministrazione aggiudicatrice si considera ricevuta dall'amministrazione aggiudicatrice alla data alla quale il servizio responsabile di cui all'articolo I.8 la registra.

Le *notifiche formali* si considerano ricevute dalla parte ricevente alla data di ricevimento indicata nella prova pervenuta al mittente secondo la quale il messaggio è stato trasmesso allo specifico destinatario.

II.6. RESPONSABILITÀ

II.6.1 L'amministrazione aggiudicatrice non è responsabile di eventuali danni o perdite causati dal contraente, compresi i danni o le perdite causati a terzi durante o in conseguenza dell'*attuazione del CQ*.

II.6.2 Se prescritto dalla normativa applicabile, il contraente deve stipulare una polizza assicurativa che copra i rischi e i danni o le perdite inerenti all'*attuazione del CQ*. Deve altresì sottoscrivere assicurazioni complementari secondo quanto ragionevolmente prescritto dalla normale prassi del settore di attività. Su richiesta dell'amministrazione aggiudicatrice, il contraente deve fornire prova della copertura assicurativa.

II.6.3 Il contraente è responsabile di ogni perdita o danno causato all'amministrazione aggiudicatrice durante o in conseguenza dell'*attuazione del CQ*, anche se verificatisi nell'ambito di un subappalto, ma solo per un importo non superiore al triplo del valore totale del corrispondente contratto specifico. Tuttavia, se il danno o la perdita sono imputabili a dolo o colpa grave del contraente, del suo *personale* o dei suoi subappaltatori, e nel caso di un'azione promossa da un terzo contro l'amministrazione aggiudicatrice per violazione dei suoi diritti di proprietà intellettuale, il contraente è responsabile dell'importo totale del danno o della perdita.

II.6.4 Se un terzo promuove un'azione contro l'amministrazione aggiudicatrice in relazione all'*attuazione del CQ*, compresa qualsiasi azione per presunta violazione di diritti di proprietà intellettuale, il contraente deve assistere l'amministrazione aggiudicatrice nel procedimento giudiziario, in particolare intervenendo a sostegno dell'amministrazione aggiudicatrice su richiesta di quest'ultima. Se è accertata la responsabilità dell'amministrazione aggiudicatrice nei confronti del terzo e tale responsabilità è causata dal contraente durante o a causa dell'*attuazione del CQ*, si applica l'articolo II.6.3.

II.6.5 Se il contraente è composto da almeno due operatori economici (che hanno presentato un'offerta congiunta), essi sono responsabili congiuntamente e solidalmente dell'*attuazione del CQ* nei confronti dell'amministrazione aggiudicatrice.

II.6.6 L'amministrazione aggiudicatrice non è responsabile di eventuali perdite o danni subiti dal contraente durante o in conseguenza dell'*attuazione del CQ*, tranne nel caso in cui tale perdita o danno siano dovuti a dolo o colpa grave dell'amministrazione aggiudicatrice.

II.7. CONFLITTO D'INTERESSI E INTERESSI PROFESSIONALI CONFLIGGENTI

II.7.1 Il contraente deve adottare tutti i provvedimenti necessari per prevenire situazioni di *conflitto di interessi* o di *interessi professionali confliggenti*.

II.7.2 Il contraente deve *notificare* quanto prima per iscritto all'amministrazione aggiudicatrice qualsiasi situazione che possa costituire un *conflitto di interessi* o un *interesse professionale confligente* durante l'*attuazione del CQ*. Il contraente deve adottare immediatamente i provvedimenti necessari per porre rimedio alla situazione.

L'amministrazione aggiudicatrice può intraprendere una delle seguenti azioni:

- (a) verificare che le misure adottate dal contraente siano adeguate;
- (b) chiedere al contraente di adottare misure ulteriori entro un determinato termine;
- (c) decidere di non aggiudicare un contratto specifico al contraente.

II.7.3 Il contraente deve trasmettere per iscritto tutti i pertinenti obblighi:

- (a) ai membri del suo *personale*;
- (b) a ogni persona fisica avente il potere di rappresentarlo o di prendere decisioni per suo conto;
- (c) ai terzi che partecipano all'*attuazione del CQ*, compresi i subappaltatori.

Il contraente deve inoltre assicurare che le summenzionate persone non si trovino in situazioni che potrebbero far sorgere conflitti d'interesse.

II.8. RISERVATEZZA

II.8.1. L'amministrazione aggiudicatrice e il contraente devono trattare come riservate tutte le informazioni o i documenti, in qualsiasi forma, comunicati per iscritto o verbalmente nel quadro dell'*attuazione del CQ* e qualificati per iscritto come riservati.

II.8.2. Ciascuna parte è tenuta a:

- a) non utilizzare *informazioni o documenti riservati* a fini diversi dall'adempimento degli obblighi contrattuali previsti dal CQ o dal contratto specifico senza il previo consenso scritto dell'altra parte;
- b) assicurare la protezione di tali *informazioni o documenti riservati* assicurando lo stesso livello di protezione delle proprie *informazioni o documenti riservati* e, in ogni caso, con la dovuta diligenza;

- c) non divulgare, direttamente o indirettamente, *informazioni o documenti riservati* a terzi senza previo consenso scritto dell'altra parte.

II.8.3 L'obbligo di riservatezza stabilito al presente articolo vincola l'amministrazione aggiudicatrice e il contraente durante l'*attuazione del CQ* e fintantoché le informazioni o i documenti rimangono riservati, a meno che:

- a) la parte interessata acconsenta a sollevare in anticipo l'altra parte dall'obbligo di riservatezza;
- b) le *informazioni o i documenti riservati* diventano pubblici con mezzi diversi dalla violazione dell'obbligo di riservatezza;
- c) la legislazione applicabile impone la divulgazione di *informazioni o documenti riservati*.

II.8.4 Il contraente deve ottenere da qualsiasi persona fisica avente potere di rappresentarlo o di prendere decisioni in suo nome, nonché dai terzi partecipanti all'*attuazione del CQ*, l'impegno a rispettare il presente articolo. Su richiesta dell'amministrazione aggiudicatrice, il contraente deve fornire un documento comprovante tale impegno.

II.9. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Si prega di fare riferimento all'allegato " ALLEGATO III - Accordo in materia di protezione dei dati" sottostante.

II.10. SUBAPPALTO

II.10.1 Senza previa autorizzazione scritta dell'amministrazione aggiudicatrice, il contraente non può subappaltare né far eseguire il CQ a terzi diversi da quelli già indicati nella sua offerta.

II.10.2 Anche se l'amministrazione aggiudicatrice autorizza il subappalto, il contraente resta vincolato agli obblighi contrattuali e ha la responsabilità esclusiva dell'*attuazione del CQ*.

II.10.3 Il contraente deve provvedere affinché il subappalto non leda i diritti spettanti all'amministrazione aggiudicatrice a norma del presente CQ, in particolare quelli di cui agli articoli II.8, II.13 e II.24.

II.10.4 L'amministrazione aggiudicatrice può chiedere al contraente di sostituire un subappaltatore che risulti trovarsi in una delle situazioni di cui all'articolo II.18.1, lettere d) ed e).

II.11. MODIFICHE

II.11.1 Qualsiasi modifica al CQ o al contratto specifico deve essere redatta in forma scritta prima dell'adempimento di qualsiasi obbligo contrattuale. Un contratto specifico non costituisce modifica del CQ.

II.11.2 La modifica non deve apportare al CQ o a un contratto variazioni che potrebbero alterare le condizioni iniziali della procedura di appalto o comportare disparità di trattamento fra gli offerenti o i contraenti.

II.12. CESSIONE

- II.12.1** Senza previa autorizzazione scritta dell'amministrazione aggiudicatrice, il contraente non può cedere i diritti e gli obblighi derivanti dal CQ, ivi compresi i crediti e il factoring. In caso di cessione, il contraente deve fornire all'amministrazione aggiudicatrice l'identità del cessionario previsto.
- II.12.2** Nessun diritto o obbligo ceduto dal contraente senza autorizzazione è opponibile all'amministrazione aggiudicatrice.

II.13. DIRITTI DI PROPRIETÀ INTELLETTUALE

II.13.1. Proprietà dei diritti relativi ai risultati

L'amministrazione aggiudicatrice acquisisce irrevocabilmente a livello mondiale la proprietà dei *risultati* e di tutti i diritti di proprietà intellettuale sul materiale di nuova creazione prodotto specificamente per l'amministrazione aggiudicatrice a norma del CQ e incluso nei *risultati*, fatte salve tuttavia le regole applicabili ai *diritti preesistenti* sul *materiale preesistente*, come previsto all'articolo II.13.2.

I diritti di proprietà intellettuale così acquisiti comprendono tutti i diritti, quali il diritto d'autore o altri diritti di proprietà intellettuale o industriale, sui *risultati* e su tutte le soluzioni tecnologiche e le informazioni create o prodotte dal contraente o dal suo subappaltatore nell'ambito dell'*attuazione del CQ*. L'amministrazione aggiudicatrice può sfruttare e utilizzare i diritti acquisiti secondo le disposizioni del presente CQ. L'amministrazione aggiudicatrice acquisisce tutti i diritti dal momento in cui il contraente ha creato i *risultati*.

Il pagamento del prezzo comprende qualsiasi compenso dovuto al contraente in relazione all'acquisizione della proprietà dei diritti da parte dell'amministrazione aggiudicatrice, comprese tutte le modalità di sfruttamento e di utilizzo dei *risultati*.

II.13.2. Diritti di licenza relativi a materiali preesistenti

Salvo altrimenti disposto nelle condizioni particolari, nell'ambito del presente CQ l'amministrazione aggiudicatrice non acquisisce la proprietà dei *diritti preesistenti*.

Il contraente concede una licenza a titolo gratuito, non esclusiva e irrevocabile sui *diritti preesistenti* all'amministrazione aggiudicatrice, che può utilizzare il *materiale preesistente* secondo tutti i modi di sfruttamento previsti dal presente contratto o dai contratti specifici. Salvo diverso accordo, la licenza non è trasferibile e non può essere oggetto di sub-licenza, fatte salve le seguenti disposizioni:

- a) i *diritti preesistenti* possono essere concessi in sub-licenza dall'amministrazione aggiudicatrice a persone ed entità che lavorano per l'amministrazione aggiudicatrice o collaborano con essa, compresi contraenti e subappaltatori (persone fisiche o giuridiche), ma solo ai fini delle attività che devono svolgere in favore dell'amministrazione aggiudicatrice;
- b) se il *risultato* è un «documento», quale una relazione o uno studio, destinato ad essere pubblicato, l'esistenza di *materiale preesistente* nel *risultato* non può impedire la pubblicazione, la traduzione o il «riutilizzo» del documento, fermo restando, tuttavia, che il «riutilizzo» può avere ad oggetto solo il *risultato* nel suo insieme e non il *materiale preesistente* separatamente dal *risultato*.

Tutti i *diritti preesistenti* sono concessi in licenza all'amministrazione aggiudicatrice con decorrenza dal momento della consegna dei *risultati* e della loro approvazione da parte dell'amministrazione aggiudicatrice.

La concessione in licenza di *diritti preesistenti* all'amministrazione aggiudicatrice nell'ambito del presente CQ è valida in tutto il mondo e per la durata della protezione dei diritti di proprietà intellettuale.

Il pagamento del prezzo stabilito nei contratti specifici comprende anche tutti i compensi dovuti al contraente in relazione alla concessione in licenza dei *diritti preesistenti* all'amministrazione aggiudicatrice, comprese tutte le forme di sfruttamento e utilizzo dei *risultati*.

Quando l'*attuazione del CQ* richiede che il contraente utilizzi *materiale preesistente* di proprietà dell'amministrazione aggiudicatrice, quest'ultima può chiedere al contraente di firmare un accordo di licenza adeguato. Tale utilizzo da parte del contraente non comporterà alcun trasferimento di diritti al contraente ed è limitato alle esigenze del presente CQ.

II.13.3. Diritti esclusivi

L'amministrazione aggiudicatrice acquisisce i seguenti diritti esclusivi:

- (a) riproduzione: il diritto di autorizzare o vietare la riproduzione diretta o indiretta, temporanea o permanente dei *risultati* con qualsiasi mezzo (meccanico, digitale o altro) e in qualsiasi forma, in tutto o in parte;
- (b) comunicazione al pubblico: il diritto esclusivo di autorizzare o vietare qualsiasi presentazione, rappresentazione o comunicazione al pubblico, su filo o senza filo, compresa la messa a disposizione del pubblico dei *risultati* in modo tale che ciascuno possa avervi accesso dal luogo e nel momento scelti individualmente; ciò comprende anche la comunicazione via Internet e la diffusione via cavo o via satellite;
- (c) distribuzione: il diritto esclusivo di autorizzare o vietare qualsiasi forma di distribuzione al pubblico, mediante vendita o in altro modo, dei *risultati* o delle loro copie;
- (d) noleggio: il diritto esclusivo di autorizzare o vietare il noleggio o il prestito dei *risultati* o delle loro copie;
- (e) adattamento: il diritto esclusivo di autorizzare o vietare qualsiasi modifica dei *risultati*;
- (f) traduzione: il diritto esclusivo di autorizzare o vietare la traduzione, l'adattamento, la disposizione e la creazione di opere derivate sulla base dei *risultati* e qualsiasi altra modifica dei *risultati*, fatto salvo il rispetto dei diritti morali degli autori, se del caso;
- (g) se i *risultati* costituiscono o contengono una banca dati: il diritto esclusivo di autorizzare o vietare, con qualsiasi mezzo e in qualsiasi forma, l'estrazione della totalità o di una parte sostanziale del contenuto della banca di dati su un altro supporto, con qualsiasi mezzo e in qualsiasi forma; e il diritto esclusivo di autorizzare o vietare il riutilizzo della totalità o di parti sostanziali del contenuto della banca dati attraverso la distribuzione di copie, il noleggio, forme di trasmissione online o di altra natura;
- (h) se i *risultati* sono o contengono un oggetto brevettabile: il diritto di registrare l'oggetto come brevetto e di sfruttarlo nella massima misura possibile;
- (i) Se i *risultati* sono o contengono loghi o oggetti che potrebbero essere registrati come marchi: il diritto di registrare, sfruttare e utilizzare il logo o l'oggetto come marchio;
- (j) se i *risultati* costituiscono o contengono know-how: il diritto di utilizzare tale know-how nella misura necessaria per sfruttare al massimo i *risultati* previsti dal presente CQ e il diritto di metterlo a disposizione degli appaltatori o dei subappaltatori che agiscono per conto dell'amministrazione aggiudicatrice, previa firma di un adeguato impegno di riservatezza, se necessario;

(k) se i *risultati* sono documenti:

il diritto di autorizzare il riutilizzo di documenti alle condizioni ivi specificate;

il diritto di conservare e archiviare i *risultati* conformemente alle norme in materia di gestione dei documenti applicabili all'amministrazione aggiudicatrice, compresa la digitalizzazione o la conversione del formato a fini di conservazione o di nuovo utilizzo;

(l) se i *risultati* consistono in un software o lo includono, compresi il codice sorgente, il codice oggetto e, se del caso, la documentazione, il materiale preparatorio e i manuali, oltre agli altri diritti di cui al presente articolo:

i diritti degli utenti finali per tutti gli usi da parte dell'amministrazione aggiudicatrice o dei subappaltatori derivanti dal presente CQ e dalla volontà delle parti;

il diritto di ricevere sia il codice sorgente che il codice oggetto;

(m) il diritto di concedere licenze a terzi su tutti i diritti esclusivi o i modi di sfruttamento previsti dal presente CQ; tuttavia, per il *materiale preesistente* dato in licenza solo all'amministrazione aggiudicatrice, il diritto di concedere in sub-licenza non si applica, tranne nei due casi previsti all'articolo II.13.2;

(n) nella misura in cui il contraente può far valere diritti morali, il diritto dell'amministrazione aggiudicatrice, salvo disposizione contraria del presente CQ, di pubblicare i *risultati* con o senza citazione del nome dell'*autore* (o degli autori) e il diritto di decidere se e quando divulgare e pubblicare i *risultati*.

Il contraente garantisce che i diritti esclusivi e i modi di sfruttamento possono essere esercitati dall'amministrazione aggiudicatrice su tutte le parti dei *risultati*, mediante trasferimento della proprietà dei diritti, per quanto riguarda le parti specificamente create dal contraente, o mediante una licenza sui diritti preesistenti, per quanto riguarda le parti costituite da *materiale preesistente*.

Se nei *risultati* sono inseriti *materiali preesistenti*, l'amministrazione aggiudicatrice può accettare restrizioni ragionevoli che incidono sull'elenco di cui sopra, a condizione che tali materiali siano facilmente identificabili e separabili dal resto, che non corrispondano a elementi sostanziali dei *risultati* e che, se necessario, esistano alternative soddisfacenti, senza che ciò comporti costi aggiuntivi per l'amministrazione aggiudicatrice. In tal caso, il contraente dovrà informare chiaramente l'amministrazione aggiudicatrice prima di procedere a tale scelta e l'amministrazione aggiudicatrice ha il diritto di rifiutarla.

II.13.4. Identificazione dei diritti preesistenti

Al momento della consegna dei *risultati*, il contraente deve garantire che le parti di nuova creazione e il *materiale preesistente* incorporato nei *risultati* siano esenti da diritti e rivendicazioni da parte di *autori* e di terzi per tutti gli utilizzi previsti dall'amministrazione aggiudicatrice entro i limiti stabiliti nel presente CQ e che tutti i necessari *diritti preesistenti* siano stati ottenuti o dati in licenza.

A tal fine, il contraente deve redigere un elenco di tutti i *diritti preesistenti* sui *risultati* del presente CQ o di parti di essi, compresa l'identificazione dei titolari dei diritti. Se non esistono *diritti preesistenti* sui *risultati*, il contraente deve fornire una dichiarazione in tal senso. Il contraente deve fornire tale elenco o dichiarazione all'amministrazione aggiudicatrice al più tardi insieme alla fattura per il pagamento del saldo.

II.13.5. Prova della concessione dei diritti preesistenti

Su richiesta dell'amministrazione aggiudicatrice, oltre all'elenco di cui all'articolo II.13.4, il contraente deve dimostrare la proprietà o i diritti di sfruttamento su tutti i *diritti preesistenti* elencati, ad eccezione dei diritti posseduti o concessi in licenza dall'amministrazione aggiudicatrice. L'amministrazione aggiudicatrice può chiedere tale prova anche dopo la fine del presente CQ.

Questa disposizione si applica anche ai diritti di immagine e alle registrazioni sonore.

Tali prove possono riguardare, tra l'altro, i diritti riguardanti i seguenti elementi: parti di altri documenti, immagini, grafici, suoni, musica, tabelle, dati, software, invenzioni tecniche, know-how, strumenti di sviluppo informatico, routine, subroutine o altri programmi («tecnologie preesistenti»), concetti, modelli, impianti o opere d'arte, dati, fonti, documenti preesistenti o qualsiasi altra parte di origine esterna.

La prova comprende, secondo il caso:

- (a) il nome e il numero della versione del software;
- (b) l'identificazione completa dell'opera e dell'*autore*, dello sviluppatore, del creatore, del traduttore, della persona che inserisce i dati, dell'autore della grafica, dell'editore, del revisore, del fotografo, del produttore;
- (c) copia della licenza di utilizzare il prodotto o dell'accordo che concede i pertinenti diritti al contraente ovvero un riferimento a tale licenza;
- (d) copia dell'accordo o un estratto del contratto di lavoro che conferisce i diritti in questione al contraente qualora parti dei *risultati* siano state create dal suo *personale*;
- (e) il testo dell'eventuale dichiarazione di non responsabilità.

La presentazione della prova non solleva il contraente dalle sue responsabilità qualora risulti successivamente che non detiene i necessari diritti, indipendentemente dal momento in cui emerge questo fatto e da chi l'ha reso noto.

Il contraente garantisce inoltre di essere in possesso dei diritti o poteri necessari per effettuare il trasferimento nonché di aver pagato o di aver accertato l'avvenuto pagamento di tutte le somme dovute, inclusi i compensi dovuti alle società di gestione collettiva, relativi ai *risultati* finali.

II.13.6. Citazione di opere nei risultati

Nei *risultati* il contraente deve indicare con precisione tutte le citazioni di opere esistenti. Il riferimento completo deve comprendere, se del caso, quanto segue: il nome dell'autore, il titolo dell'opera, la data e il luogo di pubblicazione, la data di creazione, l'indirizzo di pubblicazione su Internet, il numero, il volume e qualsiasi altra informazione che consenta di identificare facilmente l'origine.

II.13.7. Diritti morali degli autori

Con la consegna dei *risultati* il contraente garantisce che gli *autori* non si opporranno a quanto segue facendo valere i loro diritti morali tutelati dal diritto d'autore:

- (a) la menzione o non menzione del loro nome in occasione della presentazione dei *risultati* al pubblico;
- (b) la divulgazione o non divulgazione dei *risultati* nella loro versione definitiva dopo la loro consegna all'amministrazione aggiudicatrice;

- (c) l'adattamento dei *risultati*, a condizione che tale adattamento non pregiudichi l'onore o la reputazione dell'*autore*.

Qualora esistano diritti morali relativi a parti dei *risultati* protetti dal diritto d'autore, il contraente deve acquisire il consenso degli *autori* relativamente alla concessione dei pertinenti diritti morali o alla rinuncia a essi conformemente alle disposizioni di legge applicabili ed essere pronto a fornire, su richiesta, prove documentali.

II.13.8. Diritti di immagine e registrazioni sonore

Se in un *risultato* appaiono persone fisiche, oppure la loro voce o qualsiasi altro elemento privato sono registrati in modo riconoscibile, il contraente deve acquisire una dichiarazione con cui tali persone (o nel caso di minori, le persone che esercitano la responsabilità genitoriale) prestano il consenso all'utilizzo previsto della loro immagine, voce o altro elemento privato e, su richiesta, fornire copia del consenso all'amministrazione aggiudicatrice. Il contraente deve prendere i provvedimenti necessari per acquisire tale consenso conformemente alle disposizioni di legge applicabili.

II.13.9. Avviso sul diritto d'autore in relazione ai diritti preesistenti

Se il contraente si riserva *diritti preesistenti* su parti del *risultato*, in caso di utilizzo del *risultato* a norma dell'articolo I.10.1 deve essere inserito un riferimento in tal senso con la seguente clausola di esclusione della responsabilità: «© — anno — Scuole europee. Tutti i diritti riservati. Alcune parti sono concesse in licenza, a determinate condizioni, alle Scuole europee (SE)» o altra clausola equivalente ritenuta idonea dall'amministrazione aggiudicatrice o concordata dalle parti in ciascun caso. La presente disposizione non si applica qualora sia impossibile inserire tale riferimento, in particolare per motivi di ordine pratico.

II.13.10. Visibilità del finanziamento delle Scuole europee ed esclusione di responsabilità

Quando utilizza i *risultati*, il contraente deve dichiarare che questi sono stati prodotti nell'ambito di un contratto con le Scuole europee e che le opinioni ivi espresse sono esclusivamente quelle del contraente e non rappresentano la posizione ufficiale dell'amministrazione aggiudicatrice. Quest'ultima può rinunciare per iscritto a imporre tale obbligo ovvero fornire il testo della dichiarazione di non responsabilità.

II.14. FORZA MAGGIORE

- II.14.1** La parte che si trova in una situazione di *forza maggiore* ne dà immediata *notifica* all'altra parte, precisando la natura, la durata probabile e gli effetti prevedibili di tale situazione.
- II.14.2** Una parte non è responsabile per ritardo o inadempimento degli obblighi previsti dal CQ se il ritardo o l'inadempimento è il *risultato* di una situazione di *forza maggiore*. Il contraente che non possa adempiere agli obblighi contrattuali per causa di *forza maggiore* ha diritto al compenso soltanto per i servizi effettivamente prestati.
- II.14.3** Le parti devono adottare tutte le misure necessarie per limitare i danni conseguenti a situazioni di *forza maggiore*.

II.15. RISARCIMENTO DEL DANNO

II.15.1. Ritardo nella consegna

Se il contraente non adempie agli obblighi contrattuali entro i termini stabiliti nel presente CQ l'amministrazione aggiudicatrice può applicare, per ciascun giorno di ritardo, una penale calcolata secondo la seguente formula:

$$0,3 \times (V/d)$$

dove:

«*V*» è il prezzo dell'acquisto, dell'elemento da fornire o del *risultato* in questione;

«*d*» è la durata, espressa in giorni, indicata nel contratto specifico pertinente per la consegna dell'acquisto, dell'elemento da fornire o del *risultato* in questione o, in mancanza di questa, il periodo, espresso in giorni, compreso tra la data indicata all'articolo I.4.2 e la data di consegna o di esecuzione pattuita nel contratto specifico pertinente.

La penale può essere applicata insieme a una riduzione di prezzo alle condizioni previste all'articolo II.16.

II.15.2. Procedura

L'amministrazione aggiudicatrice deve *notificare formalmente* al contraente l'intenzione di applicare una penale e il corrispondente importo calcolato.

Il contraente dispone di trenta giorni dalla data di ricevimento per presentare osservazioni. Se il contraente non presenta osservazioni, la decisione diventa esecutiva all'indomani della scadenza del termine per la presentazione delle osservazioni.

Se il contraente presenta osservazioni, l'amministrazione aggiudicatrice, tenendo conto di tali osservazioni, deve *notificare* al contraente:

- a) la revoca della sua intenzione di applicare la penale; oppure
- b) la decisione definitiva di applicare la penale e il relativo importo.

II.15.3. Natura della penale

Le parti riconoscono e convengono espressamente che ogni importo dovuto a norma del presente articolo non è una sanzione e costituisce una ragionevole stima di un equo risarcimento per il danno subito a causa della mancata prestazione dei servizi entro i termini applicabili stabiliti nel presente CQ.

II.15.4. Richieste e responsabilità

L'applicazione della penale non incide sulla responsabilità effettiva o potenziale del contraente né sui diritti dell'amministrazione aggiudicatrice ai sensi dell'articolo II.18.

II.16. RIDUZIONE DEI PREZZI

II.16.1. Standard qualitativi

Se il contraente non fornisce i servizi conformemente al CQ o al contratto specifico («inadempimento») o se non fornisce i servizi in conformità agli standard qualitativi attesi e specificati nel capitolato d'oneri («consegna di bassa qualità»), l'amministrazione aggiudicatrice può ridurre o recuperare i pagamenti in proporzione alla gravità dell'inadempimento o della consegna di bassa qualità. Sono compresi in particolare i casi in cui l'amministrazione aggiudicatrice non può approvare un *risultato*, una relazione o un elemento da fornire conformemente all'articolo I.6 dopo che il contraente ha presentato le informazioni supplementari, le correzioni ovvero una nuova fornitura.

Insieme alla penale può essere applicata una riduzione di prezzo alle condizioni previste all'articolo II.15.

II.16.2. Procedura

L'amministrazione aggiudicatrice deve *notificare formalmente* al contraente l'intenzione di ridurre il pagamento e il corrispondente importo calcolato.

Il contraente dispone di trenta giorni dalla data di ricevimento per presentare osservazioni. Se il contraente non presenta osservazioni, la decisione diventa esecutiva all'indomani della scadenza del termine per la presentazione delle osservazioni.

Se il contraente presenta osservazioni, l'amministrazione aggiudicatrice, tenendo conto di tali osservazioni, deve *notificare* al contraente:

- a) la revoca della sua intenzione di ridurre il pagamento; oppure
- b) la decisione finale di ridurre il pagamento e il relativo importo.

II.16.3. Richieste e responsabilità

La riduzione del prezzo non incide sulla responsabilità effettiva o potenziale del contraente né sui diritti dell'amministrazione aggiudicatrice ai sensi dell'articolo II.18.

II.17. SOSPENSIONE DELL'ATTUAZIONE DEL CQ

II.17.1. Sospensione da parte del contraente

Se il contraente si trova in una situazione di *forza maggiore*, può sospendere la prestazione dei servizi nell'ambito di un contratto specifico.

Il contraente deve *notificare* immediatamente la sospensione all'amministrazione aggiudicatrice. La *notifica* deve contenere una descrizione della situazione di *forza maggiore* e indicare quando si prevede che il contraente riprenda la prestazione dei servizi.

Il contraente deve *notificare* all'amministrazione aggiudicatrice di essere in grado di riprendere l'*esecuzione del contratto specifico*, a meno che l'amministrazione aggiudicatrice non abbia già risolto il CQ o il contratto specifico.

II.17.2. Sospensione da parte dell'amministrazione aggiudicatrice

L'amministrazione aggiudicatrice può sospendere in tutto o in parte sia l'*attuazione del CQ* sia l'*esecuzione del contratto specifico*:

- a) se la procedura di aggiudicazione del CQ o di un contratto specifico o l'*attuazione del CQ* si rivelano viziate *da irregolarità, frode o da un inadempimento*;
- b) al fine di verificare la fondatezza del sospetto di *irregolarità, frode o inadempimento*.

L'amministrazione aggiudicatrice deve *notificare formalmente* la sospensione al contraente, indicandone i motivi. La sospensione prende effetto alla data della *notifica formale* o a una data successiva se previsto nella *notifica formale*.

Non appena completata la verifica, l'amministrazione aggiudicatrice deve *notificare* al contraente:

- (a) la decisione di revocare la sospensione; oppure
- (b) la sua intenzione di risolvere il CQ o un contratto specifico a norma dell'articolo II.18.1, lettera f) o j).

Il contraente non ha diritto a indennizzi per la sospensione di una qualsivoglia parte del CQ o di un contratto specifico.

L'amministrazione aggiudicatrice può inoltre sospendere i termini di pagamento a norma dell'articolo II.21.7.

II.18. RISOLUZIONE DEL CQ

II.18.1. Motivi di risoluzione da parte dell'amministrazione aggiudicatrice

L'amministrazione aggiudicatrice può risolvere il CQ o qualsiasi contratto specifico in corso nei seguenti casi:

- (a) se la prestazione dei servizi prevista in un contratto specifico non è effettivamente iniziata entro quindici giorni dalla data prevista a tal fine e l'eventuale nuova data proposta è considerata inaccettabile dall'amministrazione aggiudicatrice, tenuto conto dell'articolo II.11.2;
- (b) se il contraente non è in grado, per sua colpa, di ottenere i permessi o le licenze necessari per l'*attuazione del CQ*;
- (c) se il contraente non attua il CQ o non esegue il contratto specifico conformemente al capitolato d'onori o alla *richiesta di servizi*, non adempie a un altro obbligo contrattuale sostanziale o rifiuta ripetutamente di firmare contratti specifici. Anche la risoluzione di tre o più contratti specifici in queste circostanze è motivo di risoluzione del CQ;
- (d) se il contraente o chiunque assuma la responsabilità illimitata per i debiti del contraente si trova in una delle situazioni di cui all'articolo 136, paragrafo 1, lettere a) e b), del regolamento finanziario⁴;

⁴ Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (GU L 193 del 30.7.2018,

- (e) se il contraente o qualsiasi *persona collegata* si trova in una delle situazioni di cui all'articolo 136, paragrafo 1, lettere da c) a h), o all'articolo 136, paragrafo 2, del regolamento finanziario;
- (f) se la procedura di aggiudicazione del CQ o l'*attuazione del CQ* si rivelano viziate da *irregolarità, frodi* o da un *inadempimento*;
- (g) se il contraente non rispetta gli obblighi applicabili in materia di diritto ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dal diritto dell'Unione, dal diritto nazionale, da contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali in materia di diritto ambientale, sociale e del lavoro elencate nell'allegato X della direttiva 2014/24/UE;
- (h) se il contraente si trova in una situazione che potrebbe costituire un *conflitto di interessi* o un *interesse professionale confliggente* di cui all'articolo II.7;
- (i) se nella situazione giuridica, finanziaria, tecnica, organizzativa o proprietaria del contraente interviene un cambiamento che può incidere in modo sostanziale sull'*attuazione del CQ* o modificare sostanzialmente le condizioni alle quali il contratto è stato inizialmente aggiudicato o quando un cambiamento relativo alle situazioni di esclusione di cui all'articolo 136 del regolamento (UE) 2018/1046 rimette in discussione la decisione di aggiudicare l'appalto;
- (j) in caso di *forza maggiore*, quando è impossibile riprendere l'esecuzione o se una modifica necessaria del CQ o di un contratto specifico comporterebbe il mancato rispetto del capitolato d'oneri o determinerebbe disparità di trattamento tra gli offerenti o i contraenti;
- (k) se le esigenze dell'amministrazione aggiudicatrice cambiano e non sono più richiesti nuovi servizi nell'ambito del CQ; in tali casi i contratti specifici in corso rimangono invariati;
- (l) se, in seguito alla risoluzione del CQ concluso con uno o più contraenti, il CQ multiplo con riapertura del confronto competitivo non comprende più il concorso minimo richiesto;
- (m) se il contraente non rispetta gli obblighi in materia di protezione dei dati derivanti dall'articolo II.9.2;
- (n) se il contraente non rispetta gli obblighi applicabili in materia di protezione dei dati derivanti dal regolamento (UE) 2016/679.

II.18.2. Motivi di risoluzione da parte del contraente

Il contraente può risolvere il CQ o un contratto specifico in corso se l'amministrazione aggiudicatrice non adempie ai suoi obblighi, in particolare quello di fornire le informazioni necessarie affinché il contraente attui il CQ o esegua un contratto specifico conformemente a quanto previsto nel capitolato d'oneri.

II.18.3. Procedura di risoluzione

Una parte deve *notificare formalmente* all'altra parte l'intenzione di risolvere il CQ o un contratto specifico e i motivi della risoluzione.

L'altra parte dispone di 30 giorni dalla data di ricevimento per presentare osservazioni, comprese le misure che ha adottato o intende adottare per continuare ad adempiere ai propri obblighi contrattuali. Se non vengono presentate osservazioni, la decisione di risoluzione diventa esecutiva all'indomani della scadenza del termine per la presentazione delle osservazioni.

Se l'altra parte presenta osservazioni, la parte che intende risolvere deve *notificare formalmente* la revoca della sua intenzione o la decisione definitiva di risoluzione.

Nei casi di cui all'articolo II.18.1, lettere da a) a d), da g) a i), da k) a n), e all'articolo II.18.2, la data in cui la risoluzione diventa efficace deve essere indicata nella *notifica formale*.

Nei casi di cui all'articolo II.18.1, lettere e), f) e j), la risoluzione diventa efficace all'indomani della data in cui il contraente riceve la *notifica* della risoluzione.

Inoltre, su richiesta dell'amministrazione aggiudicatrice e indipendentemente dai motivi di risoluzione, il contraente deve prestare tutta l'assistenza necessaria, ivi comprese le informazioni, i documenti e i fascicoli, per consentire all'amministrazione aggiudicatrice di completare o proseguire la prestazione dei servizi, o di trasferirli a un nuovo contraente o di reperirli al suo interno, senza interruzione o pregiudizi sulla qualità o continuità dei servizi. Le parti possono convenire di redigere un piano di transizione che descriva in dettaglio l'assistenza del contraente, a meno che tale piano sia già precisato in altri documenti contrattuali o nel capitolato d'oneri. Il contraente deve prestare tale assistenza senza costi aggiuntivi, a meno che possa dimostrare che essa richiede ingenti risorse o mezzi supplementari, nel qual caso deve fornire una stima dei relativi costi e le parti negozieranno un accordo in buona fede.

II.18.4. Effetti della risoluzione

Il contraente è responsabile dei danni subiti dall'amministrazione aggiudicatrice a causa della risoluzione del CQ o del contratto specifico, compresi i costi aggiuntivi di nomina di un altro contraente e di aggiudicazione di un contratto a un altro contraente per la prestazione o il completamento dei servizi, a meno che il danno derivi da una risoluzione per i motivi di cui all'articolo II.18.1, lettera j), k) o l), o all'articolo II.18.2. L'amministrazione aggiudicatrice può chiedere il risarcimento di tali danni.

Il contraente non ha diritto al risarcimento delle eventuali perdite derivanti dalla risoluzione del CQ o di un contratto specifico, inclusa la perdita dei profitti previsti, a meno che la perdita sia stata causata dalla situazione di cui all'articolo II.18.2.

Il contraente deve adottare tutti i provvedimenti necessari per ridurre al minimo i costi, prevenire i danni e annullare o ridurre i propri impegni.

Il contraente dispone di 60 giorni dalla data di risoluzione per presentare le relazioni, gli elementi da fornire o i *risultati* e le fatture corrispondenti ai servizi prestati prima della data di risoluzione.

In caso di offerta congiunta, l'amministrazione aggiudicatrice può risolvere il CQ o un contratto specifico con ciascun membro del raggruppamento separatamente sulla base dell'articolo II.18.1, lettere d), e), g), m) e n), alle condizioni previste all'articolo II.11.2.

II.19. FATTURE, IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO

II.19.1. Fatture e imposta sul valore aggiunto

Le fatture devono riportare gli estremi del contraente (o del capofila in caso di offerta congiunta), l'importo, la valuta e la data, nonché il riferimento del CQ e quello del contratto specifico.

Le fatture devono indicare il luogo in cui il contraente (o il capofila in caso di offerta congiunta) è assoggettato all'imposta sul valore aggiunto (IVA) e riportare separatamente gli importi al netto e al lordo dell'IVA.

L'amministrazione aggiudicatrice è esente da qualsiasi dazio e imposta, compresa l'IVA, in virtù dell'esenzione concessa dall'autorità nazionale del paese in cui i dazi e le imposte avrebbero dovuto essere pagati.

Il contraente (o il capofila in caso di offerta congiunta) deve adempiere presso le autorità competenti le formalità necessarie affinché le forniture e i servizi richiesti ai fini dell'*attuazione del CQ* siano esenti da dazi e imposte, compresa l'IVA.

II.19.2. Fatturazione per posta elettronica

Se previsto nelle condizioni particolari, il contraente (o capofila in caso di offerta congiunta) presenta le fatture per posta elettronica all'indirizzo specificato, preferibilmente in formato PDF.

II.20. REVISIONE DEI PREZZI

Se l'articolo I.5.2 prevede un indice di revisione dei prezzi, si applica il presente articolo.

I prezzi sono fissi e non sono soggetti a revisione durante il primo anno di durata del CQ.

All'inizio del secondo anno e di ogni anno successivo del CQ, ogni prezzo può essere rivisto in aumento o in riduzione, su richiesta di una delle parti.

Una parte può chiedere una revisione dei prezzi per iscritto al più tardi tre mesi prima dell'anniversario della data di entrata in vigore del CQ. L'altra parte deve dare conferma della richiesta entro 14 giorni dal ricevimento.

Alla data di entrata in vigore del contratto, l'amministrazione aggiudicatrice deve comunicare l'indice definitivo del mese in cui è stata ricevuta la richiesta o, in mancanza di questo, l'ultimo indice provvisorio disponibile per il mese in questione. Il contraente stabilisce il nuovo prezzo su tale base e lo comunica appena possibile all'amministrazione aggiudicatrice affinché lo verifichi.

L'amministrazione aggiudicatrice effettua gli acquisti sulla base dei prezzi in vigore alla data di entrata in vigore del contratto specifico.

La revisione dei prezzi viene calcolata applicando la seguente formula:

$$Pr = Po \times \left(\frac{Ir}{Io} \right)$$

dove: Pr = prezzo riveduto;

Po = prezzo dell'offerta;

Io = indice del mese di entrata in vigore del CQ;

Ir = indice del mese in cui è pervenuta la richiesta di revisione dei prezzi.

II.21. PAGAMENTI E GARANZIE

II.21.1. Data di pagamento

La data di pagamento è considerata la data in cui è addebitato il conto dell'amministrazione aggiudicatrice.

II.21.2. Valuta

I pagamenti sono eseguiti in euro, a meno che non sia prevista un'altra valuta nell'articolo I.7.

II.21.3. Conversione

L'amministrazione aggiudicatrice effettua l'eventuale conversione tra l'euro e un'altra valuta al tasso giornaliero di cambio dell'euro pubblicato nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* o, in mancanza di tale dato, al tasso di cambio contabile mensile stabilito dalla Commissione europea e pubblicato sul sito internet di seguito indicato, applicabile alla data in cui l'amministrazione aggiudicatrice emette l'ordine di pagamento.

Il contraente effettua l'eventuale conversione tra l'euro e un'altra valuta al tasso di cambio contabile mensile stabilito dalla Commissione e pubblicato sul sito internet di seguito indicato, applicabile alla data della fattura.

http://ec.europa.eu/budget/contracts_grants/info_contracts/inforeuro/inforeuro_fr.cfm

II.21.4. Spese di bonifico

Per le spese di bonifico vigono le seguenti regole:

- (a) i costi di emissione addebitati dalla banca dell'amministrazione aggiudicatrice sono a carico dell'amministrazione aggiudicatrice;
- (b) i costi di incasso addebitati dalla banca del contraente sono a carico del contraente;
- (c) i costi per bonifici supplementari imputabili a una delle parti sono a carico della parte che ha dato luogo a tale bonifico.

II.21.5. Garanzie di prefinanziamento, garanzie di esecuzione e ritenuta di garanzia

Se a norma dell'articolo I.6 è richiesta la costituzione di una garanzia finanziaria per il versamento di un prefinanziamento o a titolo di garanzia di esecuzione o di ritenuta di garanzia, devono essere soddisfatte le seguenti condizioni:

- (a) la garanzia finanziaria è prestata da una banca o da un istituto finanziario riconosciuto dall'amministrazione aggiudicatrice oppure, su richiesta del contraente e con il consenso dell'amministrazione aggiudicatrice, da un terzo; nonché
- (b) la garanzia ha l'effetto di fornire una garanzia irrevocabile in solido o un garante a prima richiesta delle obbligazioni del contraente da parte della banca, dell'istituto finanziario o di un terzo, senza che l'amministrazione aggiudicatrice sia tenuta a citare in giudizio il debitore principale (il contraente).

I costi di costituzione della garanzia sono a carico del contraente.

Le garanzie di prefinanziamento devono rimanere in vigore fino al momento in cui il prefinanziamento è liquidato mediante detrazione dai pagamenti intermedi o dai pagamenti a saldo. Se quest'ultimo assume la forma di nota di addebito, la garanzia di prefinanziamento deve rimanere in vigore per tre mesi dopo l'invio della nota di addebito al contraente. L'amministrazione aggiudicatrice deve svincolare la garanzia entro il mese successivo.

Le garanzie di esecuzione coprono il rispetto degli obblighi contrattuali sostanziali, fino all'approvazione definitiva del servizio da parte dell'amministrazione aggiudicatrice. La garanzia di esecuzione non deve superare il 10 % del prezzo totale del contratto specifico. L'amministrazione aggiudicatrice deve svincolare integralmente la garanzia dopo l'approvazione definitiva del servizio, come previsto nel contratto specifico.

Le ritenute di garanzia coprono l'intera prestazione del servizio conformemente al contratto specifico, segnatamente durante il periodo di responsabilità contrattuale e fino alla sua approvazione definitiva da parte dell'amministrazione aggiudicatrice. La ritenuta di garanzia non deve superare il 10 % del prezzo totale del contratto specifico. L'amministrazione aggiudicatrice deve svincolare la garanzia dopo la scadenza del periodo di responsabilità contrattuale, come previsto nel contratto specifico.

L'amministrazione aggiudicatrice non può richiedere una ritenuta di garanzia per un contratto specifico qualora abbia richiesto una garanzia di esecuzione.

II.21.6. Pagamenti intermedi e pagamento del saldo

Per ottenere un pagamento intermedio il contraente (o capofila in caso di offerta congiunta) deve inviare una fattura, secondo quanto stabilito all'articolo I.6 oppure nel capitolato d'oneri o contratto specifico.

Per ottenere il pagamento del saldo il contraente (o capofila in caso di offerta congiunta) deve inviare una fattura entro 60 giorni dalla scadenza del periodo di prestazione dei servizi, secondo quanto stabilito all'articolo I.6 oppure nel capitolato d'oneri o contratto specifico.

Il pagamento della fattura e l'approvazione dei documenti non comportano il riconoscimento della regolarità, dell'autenticità, della completezza o della correttezza delle dichiarazioni e delle informazioni in essi contenute.

Il pagamento del saldo può avvenire sotto forma di recupero.

II.21.7. Sospensione del termine di pagamento

L'amministrazione aggiudicatrice può sospendere in qualsiasi momento i termini di pagamento indicati all'articolo I.6 *notificando* al contraente (o al capofila in caso di offerta congiunta) il fatto che la fattura presentata non può essere evasa. I motivi che l'amministrazione aggiudicatrice può addurre quali motivi per cui non è in grado di evadere una fattura sono i seguenti:

- (a) la fattura non è conforme alle disposizioni del CQ;
- (b) il contraente non ha prodotto gli idonei documenti o elementi da fornire; oppure
- (c) l'amministrazione aggiudicatrice ha osservazioni da formulare sui documenti o sugli elementi da fornire presentati con la fattura.

L'amministrazione aggiudicatrice deve *notificare* quanto prima al contraente (o al capofila in caso di offerta congiunta) l'eventuale sospensione, indicandone i motivi. Nei casi b) e c) di cui sopra,

l'amministrazione aggiudicatrice notifica al contraente (o al capofila in caso di offerta congiunta) i termini per la presentazione di informazioni supplementari o correzioni oppure di una nuova versione dei documenti o degli elementi da fornire se l'amministrazione aggiudicatrice lo richiede.

La sospensione decorre dalla data di invio della *notifica* da parte dell'amministrazione aggiudicatrice. Il rimanente termine di pagamento riprende a decorrere dalla data di ricevimento delle informazioni o dei documenti riveduti richiesti o dalla data in cui sono effettuate le ulteriori verifiche necessarie, compresi i controlli in loco. Se il periodo di sospensione supera i due mesi, il contraente (o il capofila in caso di offerta congiunta) può chiedere all'amministrazione aggiudicatrice di motivare il mantenimento della sospensione.

Se i termini di pagamento sono stati sospesi a seguito del rigetto di un documento di cui al primo comma del presente articolo e il nuovo documento è anch'esso rigettato, l'amministrazione aggiudicatrice si riserva il diritto di risolvere il contratto specifico a norma dell'articolo II.18.1, lettera c).

II.21.8. Interessi di mora

Alla scadenza dei termini di pagamento indicati all'articolo I.6, il contraente (o il capofila in caso di offerta congiunta) ha diritto agli interessi di mora, al tasso applicato dalla Banca centrale europea alle sue operazioni principali di rifinanziamento in euro (tasso di riferimento), maggiorato di otto punti. Il tasso di riferimento è quello in vigore, come pubblicato nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, serie C, il primo giorno del mese di scadenza del termine di pagamento.

La sospensione dei termini di pagamento a norma dell'articolo II.21.7 non è considerata pagamento tardivo.

Gli interessi di mora sono dovuti per il periodo intercorrente tra il giorno successivo alla data di scadenza del termine di pagamento e la data di pagamento ai sensi dell'articolo II.21.1.

Tuttavia, qualora gli interessi calcolati siano pari o inferiori a 200 EUR, devono essere pagati al contraente (o capofila in caso di offerta congiunta) soltanto se questi ne fa domanda entro due mesi dalla data di ricevimento del pagamento tardivo.

II.22. RIMBORSI

II.22.1 Se previsto nelle condizioni particolari o nel capitolato d'onere, l'amministrazione aggiudicatrice deve rimborsare le spese direttamente connesse alla prestazione dei servizi, dietro presentazione di documenti giustificativi da parte del contraente o su base forfettaria.

II.22.2 L'amministrazione aggiudicatrice rimborsa le spese di viaggio e di soggiorno sulla base del percorso più breve e del numero minimo di pernottamenti necessari presso il luogo di destinazione.

II.22.3 L'amministrazione aggiudicatrice rimborsa le spese di viaggio secondo le seguenti modalità:

- a) viaggi aerei: fino a concorrenza del prezzo massimo del biglietto in classe economica al momento della prenotazione;

- b) viaggi in nave o in treno: fino a concorrenza del prezzo massimo di un biglietto di prima classe;
- c) viaggi in automobile: al prezzo di un solo biglietto ferroviario di seconda classe per lo stesso tragitto e lo stesso giorno.

Inoltre, l'amministrazione aggiudicatrice rimborserà i viaggi al di fuori del territorio dell'Unione se le spese sono state preventivamente approvate per iscritto.

II.22.4 L'amministrazione aggiudicatrice rimborserà le spese di soggiorno sulla base di una diaria secondo le seguenti modalità:

- a) per tragitti inferiori a 200 km (andata e ritorno) non è corrisposta nessuna diaria;
- b) l'indennità giornaliera è corrisposta solo previa presentazione dei documenti giustificativi attestanti la presenza dell'interessato nel luogo di destinazione;
- c) la diaria copre tutte le spese di soggiorno, inclusi i pasti, i trasporti locali, ivi compresi gli spostamenti da e verso aeroporti o stazioni, le assicurazioni e le spese varie;
- d) la diaria è corrisposta in base agli importi forfettari di cui all'articolo I.5.3;
- e) le spese di alloggio sono rimborsate dietro presentazione dei documenti giustificativi dei pernottamenti necessari presso il luogo di destinazione, nei limiti dei massimali forfettari di cui all'articolo I.5.3.

II.22.5 L'amministrazione aggiudicatrice rimborsa il costo del trasporto delle attrezzature o dei bagagli non accompagnati previa approvazione scritta delle spese.

II.23. RECUPERO

II.23.1 Se, a norma del CQ, dev'essere recuperato un importo, il contraente deve rimborsare all'amministrazione aggiudicatrice l'importo in questione.

II.23.1. Procedura di recupero

Prima di procedere al recupero, l'amministrazione aggiudicatrice deve *notificare formalmente* al contraente l'intenzione di recuperare l'importo in questione, specificando l'importo e i motivi del recupero e invitandolo a presentare eventuali osservazioni entro 30 giorni dal ricevimento della notifica.

Se non vengono presentate osservazioni oppure se, nonostante le osservazioni presentate, l'amministrazione aggiudicatrice decide di proseguire la procedura di recupero, essa deve confermare il recupero *notificando formalmente* al contraente una nota di addebito, con indicazione della data di pagamento. Il contraente deve effettuare il pagamento secondo le disposizioni stabilite nella nota di addebito.

Se alla data di scadenza del termine di pagamento il contraente non ha ancora effettuato il pagamento, l'amministrazione aggiudicatrice può, previa comunicazione scritta al contraente, recuperare gli importi dovuti:

- (a) mediante compensazione con gli importi dovuti al contraente dall'amministrazione aggiudicatrice;
- (b) mediante escussione della garanzia finanziaria, se il contraente ha fornito tale garanzia all'amministrazione aggiudicatrice;
- (c) per via giudiziaria.

II.23.2. Interessi di mora

Se il contraente non assolve l'obbligo di pagare l'importo dovuto entro la data stabilita dall'amministrazione aggiudicatrice nella nota di addebito, l'importo dovuto è maggiorato degli interessi al tasso indicato all'articolo II.21.8. Gli interessi di mora sono dovuti per il periodo intercorrente tra il giorno successivo alla data di scadenza del termine di pagamento e la data in cui l'amministrazione aggiudicatrice riceve il pagamento integrale dell'importo di cui è creditrice.

Ogni pagamento parziale è imputato anzitutto alle spese e agli interessi di mora e successivamente all'importo in conto capitale.

II.23.3. Norme in materia di recupero in caso di offerta congiunta

Se il contratto è firmato da un raggruppamento (offerta congiunta), quest'ultimo è responsabile congiuntamente e solidalmente alle condizioni previste all'articolo II.6 (responsabilità). L'amministrazione aggiudicatrice invia in primo luogo la nota di addebito al capofila.

Se il capofila non effettua il pagamento dell'intero importo entro la data di scadenza e se l'importo dovuto non può essere compensato, o può essere compensato solo in parte, conformemente all'articolo II.23.2, lettera a), l'amministrazione aggiudicatrice può chiedere il pagamento del rimanente importo dovuto a qualsivoglia altro membro del raggruppamento *notificando* a ciascuno la nota di addebito conformemente alle disposizioni di cui all'articolo II.23.2.

II.24. CONTROLLI E VERIFICHE CONTABILI

II.24.1 La Commissione europea e l'Ufficio europeo per la lotta antifrode possono effettuare un controllo o richiedere una verifica contabile dell'*attuazione del CQ*. Tali controlli e verifiche contabili possono essere svolti direttamente dal personale dell'OLAF oppure da un organismo esterno autorizzato a eseguirli per suo conto.

Tali controlli e verifiche contabili possono essere avviati in qualsiasi momento durante la prestazione dei servizi e fino a cinque anni a decorrere dal pagamento del saldo dell'ultimo contratto specifico emesso nell'ambito del presente CQ.

La procedura di verifica contabile si considera avviata alla data di ricevimento della relativa lettera inviata dall'amministrazione aggiudicatrice. Le verifiche contabili si svolgono nel rigoroso rispetto della riservatezza.

II.24.2 Il contraente deve conservare tutti i documenti originali su idonei supporti, anche su supporto digitale se consentito dalla legislazione nazionale, per un periodo di cinque anni successivo alla data di pagamento del saldo dell'ultimo contratto specifico emesso nell'ambito del presente CQ.

II.24.3 Il contraente deve concedere al personale della Commissione europea e alle persone esterne autorizzate dalla Commissione un adeguato diritto di accesso ai siti e ai locali in

cui deve essere attuato il CQ e a tutte le informazioni, anche in formato elettronico, necessarie per effettuare tali controlli e verifiche contabili. Il contraente deve assicurare la pronta disponibilità delle informazioni al momento del controllo o della verifica contabile e, su richiesta, la consegna di tali informazioni in formato idoneo.

II.24.4 Sulla scorta delle risultanze della verifica contabile si redige una relazione provvisoria. La Commissione europea o il suo rappresentante autorizzato devono inviarla al contraente, che dispone di 30 giorni dalla data di ricevimento per presentare osservazioni. Il contraente deve ricevere la relazione finale entro 60 giorni dalla scadenza del termine per la presentazione di osservazioni.

Sulla base delle risultanze definitive della verifica contabile, la Commissione europea può recuperare in tutto o in parte i pagamenti effettuati a norma dell'articolo II.23 e adottare ogni altra misura che ritenga necessaria.

II.24.5 A norma del regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96 del Consiglio, dell'11 novembre 1996, relativo ai controlli e alle verifiche sul posto effettuati dalla Commissione ai fini della tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee contro le frodi e altre irregolarità, e del regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 settembre 2013, relativo alle indagini svolte dall'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF), l'OLAF può eseguire indagini, compresi controlli e verifiche sul posto, al fine di accertare l'esistenza di frodi, corruzione o altra attività illecita nel contesto del contratto e lesiva degli interessi finanziari dell'Unione. Le risultanze dell'indagine possono condurre a procedimenti penali ai sensi del diritto nazionale.

Tali indagini possono essere svolte in qualsiasi momento durante la prestazione dei servizi e fino a cinque anni a decorrere dal pagamento del saldo dell'ultimo contratto specifico emesso nell'ambito del presente CQ.

II.24.6 La Corte dei conti e la Procura europea, istituita dal regolamento (UE) 2017/1939 del Consiglio⁵, hanno gli stessi diritti della Commissione europea, in particolare per quanto riguarda il diritto di accesso, ai fini dei controlli, delle revisioni contabili e delle indagini.

⁵ Regolamento (UE) 2017/1939 del Consiglio, del 12 ottobre 2017, relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata sull'istituzione della Procura europea («EPPO»).

ALLEGATO III - Accordo in materia di protezione dei dati

LE PARTI

DA UN LATO, XXXXXX, che agisce in nome e per conto di XXXX (nel prosieguo denominato il «TITOLARE DEL TRATTAMENTO»), titolare del codice fiscale XXXXX e il cui indirizzo a fini identificativi è

XXXXXX –
XXXXX
XXX

e

DALL'ALTRO LATO, XXXXX, titolare della carta d'identità numero XXXX, che agisce in nome e per conto di XXXX (nel prosieguo denominato il «RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO»), con il codice d'identificazione aziendale XXXXX, registrato ai fini dell'IVA e il cui indirizzo a fini identificativi è

XXXXXX –
XXXXX
XXX

Le due parti, che riconoscono in modo mutuo e reciproco di disporre della capacità giuridica sufficiente per il presente atto,

I. Obiettivo

Le presenti clausole hanno come obiettivo quello di definire le condizioni in cui il responsabile del trattamento s'impegna ad eseguire, per conto del titolare del trattamento, i trattamenti dei dati personali sotto definiti.

Nell'ambito delle proprie relazioni contrattuali, le parti s'impegnano al rispetto delle normative vigenti applicabili al trattamento dei dati personali e, in special modo, del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, applicabile a decorrere dal 25 maggio 2018 (nel prosieguo denominato il «Regolamento europeo sulla protezione dei dati»).

II. Descrizione del trattamento interessato

Il responsabile del trattamento è autorizzato, con il presente atto, a trattare per conto del titolare del trattamento i dati personali necessari alla prestazione del servizio/dei servizi a seguire: servizi relativi alle gite scolastiche

La natura delle operazioni eseguite sui dati è l'utilizzo dei dati allo scopo di organizzare gite scolastiche per le Scuole europee

La finalità o le finalità del trattamento è/sono l'organizzazione di gite scolastiche per le Scuole europee nella massima efficacia

I dati personali trattati sono il nome, il cognome, le allergie degli alunni, dei docenti e degli accompagnatori

Le categorie di interessati sono gli alunni, i docenti e gli accompagnatori

Per l'esecuzione del servizio oggetto del presente contratto, il titolare del trattamento mette a disposizione del responsabile del trattamento le seguenti informazioni necessarie: il nome, il cognome, le allergie degli alunni, dei docenti e degli accompagnatori

III. Durata del contratto

Il presente contratto entra in vigore con efficacia a decorrere dal [...] per un periodo di [...].

IV. Obblighi del responsabile del trattamento nei riguardi del titolare del trattamento

Il responsabile del trattamento s'impegna:

- a trattare i dati esclusivamente per la sola finalità o le sole finalità che è/sono oggetto del trattamento,
- a trattare i dati in conformità delle istruzioni del titolare del trattamento che figurano al (...) del presente contratto,
- ad informare immediatamente il titolare del trattamento se si reputa che un'istruzione costituisca una violazione del Regolamento europeo sulla protezione dei dati o di qualsiasi altra disposizione del diritto dell'Unione o del diritto degli Stati membri sulla protezione dei dati,
- ad informare il titolare del trattamento se il responsabile del trattamento è obbligato a trasferire i dati verso un Paese terzo o ad un'organizzazione internazionale, a norma del diritto dell'Unione o del diritto dello Stato membro cui il responsabile del trattamento soggiace, salvo che il diritto interessato metta al bando tali informazioni per importanti motivi d'interesse pubblico,
- a garantire la riservatezza dei dati personali trattati ai sensi del presente contratto,
- ad assicurare che le persone autorizzate al trattamento di dati personali a norma del presente contratto:
 - si siano impegnate alla riservatezza o siano soggette ad un opportuno obbligo legale di riservatezza,
 - a ricevere un'adeguata formazione in materia di protezione dei dati personali,
 - a tener conto, nel caso degli strumenti, dei prodotti, delle applicazioni o dei servizi del responsabile del trattamento, dei principi della protezione dei dati fin dalla progettazione e della protezione dei dati per impostazione predefinita.

Il responsabile del trattamento non può avvalersi dei servizi di un altro responsabile del trattamento per svolgere specifiche attività di trattamento senza la previa autorizzazione scritta del titolare del trattamento.

Nel caso vi sia l'autorizzazione, l'altro responsabile del trattamento è tenuto ad adempiere gli obblighi del presente contratto in nome del titolare del trattamento e in conformità delle istruzioni di quest'ultimo. Il responsabile iniziale ha la responsabilità di assicurare che l'altro responsabile del trattamento preveda le stesse garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate in modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti del Regolamento europeo sulla protezione dei dati. Qualora l'altro responsabile del trattamento ometta di adempiere i propri obblighi in materia di protezione dei dati, il responsabile iniziale conserva nei confronti del titolare del trattamento l'intera responsabilità dell'adempimento degli obblighi del predetto altro responsabile del trattamento

V. Diritti degli interessati

- Obblighi del titolare del trattamento nei riguardi del responsabile del trattamento:

Il responsabile del trattamento o qualsiasi persona i cui dati personali sono trattati dal titolare del trattamento nel quadro del presente capitolato/delle presenti specifiche ha diritti specifici in veste d'interessato a norma del regolamento (UE) 2016/679 e, in special modo, il diritto all'accesso ai dati personali, alla loro rettifica o alla loro cancellazione: ha inoltre il diritto di limitare il trattamento di tali dati oppure, ove sia applicabile, il diritto d'opporsi allo stesso o il diritto alla portabilità dei dati.

Con riferimento a tutte le questioni riguardanti il trattamento dei propri dati personali, l'appaltatore o qualsiasi altro interessato i cui dati personali sono trattati nel quadro del presente capitolato/delle presenti specifiche si rivolge al titolare del trattamento. Si può altresì rivolgersi al responsabile della protezione dei dati il quale riferisce al titolare del trattamento. Gli interessati hanno il diritto di proporre reclamo in qualsiasi momento all'Autorità belga per la protezione dei dati.

Si possono richiedere al titolare del trattamento informazioni particolareggiate circa il trattamento dei dati personali.

- Obblighi del responsabile del trattamento nei riguardi del titolare del trattamento:

il responsabile del trattamento assiste il titolare del trattamento nel soddisfare l'obbligo di quest'ultimo a dar seguito alle richieste d'esercizio dei propri diritti da parte degli interessati i cui dati sono trattati nel quadro del presente capitolato/delle presenti specifiche, come previsto nel regolamento (UE) 2016/679. Il responsabile del trattamento deve informare di simili richieste il titolare del trattamento senza alcun ritardo.

VI. Notifica di violazioni dei dati personali

Il responsabile del trattamento notifica al titolare del trattamento qualsiasi violazione dei dati personali senza ingiustificato ritardo ed entro 48 ore dal momento in cui ne è venuto a conoscenza. In tal caso, il responsabile del trattamento comunica al titolare del trattamento almeno le seguenti informazioni:

- a) la natura della violazione dei dati personali compresi, ove possibile, le categorie e il numero approssimativo di interessati in questione, nonché le categorie e il numero approssimativo di registrazioni dei dati personali in questione;
- b) le probabili conseguenze della violazione dei dati personali;
- c) le misure adottate o di cui si propone l'adozione per porre rimedio alla violazione dei dati personali e anche, ove del caso, per attenuarne i possibili effetti negativi.

Nel caso e nella misura in cui non sia possibile fornire tutte le suddette informazioni contestualmente, le informazioni possono essere fornite in fasi successive senza ulteriore ingiustificato ritardo.

Dopo aver chiesto l'assenso del titolare del trattamento ed averlo ottenuto, il responsabile del trattamento comunica senza ingiustificato ritardo all'interessato, in nome e per conto del titolare del trattamento, la violazione nel caso in cui questa sia suscettibile di presentare un rischio elevato per i diritti e le libertà di una persona fisica.

Il responsabile del trattamento assiste il titolare del trattamento nell'ottemperanza agli obblighi di quest'ultimo a norma degli articoli da 31 a 39 del regolamento (UE) 2016/679, ossia:

- a) di assicurare l'ottemperanza agli obblighi di quest'ultimo in materia di protezione dei dati con riguardo alla sicurezza del trattamento ed alla riservatezza dei dati personali;
- b) di notificare qualsiasi violazione dei dati personali all'Autorità belga per la protezione dei dati;
- c) di svolgere valutazioni d'impatto inerenti alla protezione dei dati e consultazioni preventive nella misura necessaria.

VII. Misure di sicurezza

Il responsabile del trattamento deve adottare misure tecniche ed organizzative adeguate, in considerazione dei rischi intrinseci al trattamento e della natura, dell'ambito di applicazione, del contesto e delle finalità del trattamento proponendo in special modo, secondo le esigenze:

- (a) la pseudonimizzazione e la cifratura dei dati personali;
- (b) la capacità di assicurare su base permanente la riservatezza, l'integrità, la disponibilità e la resilienza dei sistemi e dei servizi di trattamento;
- (c) la capacità di ripristinare tempestivamente la disponibilità dei dati personali e l'accesso ad essi in caso di incidente fisico o tecnico;
- (d) una procedura per testare, verificare e valutare regolarmente l'efficacia delle misure tecniche ed organizzative al fine di garantire la sicurezza del trattamento;
- (e) misure volte a proteggere i dati personali dalla distruzione accidentale o illegale, dalla perdita, dalla modifica, dalla rivelazione o dall'accesso non autorizzati a dati personali trasmessi, conservati o altrimenti trattati.

VIII. Conservazione dei dati

La durata del trattamento dei dati personali ad opera del responsabile del trattamento non supererà il periodo indicato all'articolo II.24.2

Al termine di tale periodo, l'appaltatore, sulla base della scelta del titolare del trattamento, deve restituire senza ingiustificato ritardo ed in un formato concordato insieme tutti i dati personali trattati per conto del titolare del trattamento e tutte le copie di tali dati oppure deve distruggere efficacemente tutti i dati personali, salvo che il diritto dell'Unione o il diritto nazionale prescriva di conservarli più a lungo.

IX. Registro delle categorie delle attività di trattamento

Il responsabile del trattamento tiene un registro di tutte le attività di trattamento svolte in nome del titolare del trattamento, dei trasferimenti di dati personali, delle violazioni della

sicurezza e delle azioni intraprese circa le richieste degli interessati i cui dati personali sono stati trattati, al fine dell'esercizio dei loro diritti, e delle richieste d'accesso ai dati personali presentate da soggetti terzi.

X. Comunicazione dei dati ad opera del responsabile del trattamento in virtù un obbligo giuridico

Il responsabile del trattamento informa senza alcun ritardo il titolare del trattamento di qualsiasi richiesta giuridicamente vincolante di comunicare i dati personali trattati in nome del titolare del trattamento inviata da un'autorità pubblica nazionale - compresa un'autorità di un Paese terzo - al responsabile del trattamento.

Il responsabile del trattamento non è autorizzato ad accordare il predetto accesso senza la previa autorizzazione scritta del titolare.

XI. Documentazione

Il responsabile del trattamento mette a disposizione del titolare del trattamento tutte le informazioni necessarie a dimostrare il rispetto di tutti gli obblighi del responsabile del trattamento, nonché a consentire ed a contribuire alle attività di revisione - comprese le ispezioni - realizzate dal titolare del trattamento o da un altro soggetto revisore da questi incaricato.

FIRME

Per l'appaltatore,

Per l'amministrazione aggiudicatrice,

[Ragione sociale della società/ nome personale/ cognome/ posizione] [nome personale/ cognome/ posizione]

Firma: _____

Firma: _____

Fatto a [luogo], il [data]

Fatto a [luogo], il [data]

In duplice copia in lingua inglese.